PER IL DIRITTO E PER LA GIUSTIZIA

1889

2

PER
IL DIRITTO E PER LA GIUSTIZIA

IL FATTO DI VIA CARACCIOLO

NON È OMICIDIO MANCATO

OSSERVAZIONI DI UN AVVOCATO

CATANIA
TIPOGRAFIA DELL'ETNA
—
1889.

PER
IL DIRITTO E PER LA GIUSTIZIA

IL FATTO DI VIA CARACCIOLO
NON È OMICIDIO MANCATO

OSSERVAZIONI DI UN AVVOCATO

CATANIA
TIPOGRAFIA DELL' ETNA
—
1889.

CAPO I.

Quando seppi che dai giudici della istruttoria era stato domandato ai periti se la pietra lanciata dal Caporali, battendo alla tempia dell'On. Crispi, avesse potuto produrre la morte, indovinai quale titolo si voleva dare a quel reato.

I periti risposero *sì*, ed Emilio Caporali è stato mandato alla Corte di Assisi colla accusa di *omicidio mancato con premeditazione.*

Se si guarda dal punto di vista del sentimento tale imputazione pare giusta anche a me che, come gli altri, invocai, dominato da una triste impressione, il massimo rigore contro un assassino triviale.

Niente di più infamemente vile che aspettare un uomo, privo di difesa, ad un angolo di via e lanciargli una pietra che potrebbe ammazzarlo. Specialmente quando un atto simile vien perpetrato contro un uomo illustre che nessun male ha fatto, pel solo scopo di creare del chiasso attorno al proprio nome.

Si capisce Alcibiade che fa ridere: si può chiamar pazzo Erostrato che brucia un tempio: possono meritare giustificazione o compatimento tutti gli assassini che la storia ha ricordato come coloro che, innamorati della patria e della libertà, hanno colpito un tiranno, ma cercare la celebrità ammazzando a tradimento o tentando di uccidere senza causa è opera turpe che va condannata rigorosamente dalle umane coscienze.

Ma la legge non può sostituirsi alla morale o al sentimento.

Alla morale e al sentimento essa è informata ma in modo equo, poichè non deve lasciarsi reggere nè da passioni, nè da impressioni.

Essa misura la quantità di una cattiva azione dagli effetti che questa produce e dalla quantità di volontà che partecipò alla sua esecuzione.

Questo concetto però non va frainteso; la massima più esplicita è quella che ci insegna a misurare la quantità di un reato dalla quantità del diritto che con esso si lede. La partecipazione intera o parziale della volontà può influire sulla quantità della pena, ma non riesce mai a mutare la natura e il titolo del reato.

Un assassino uccide—Egli con l' opera sua ha negato il diritto dell' esistenza e deve rispondere di *omicidio.*

Un malfattore colpisce un suo nemico ad un braccio, volendolo uccidere.—Egli con la sua azione non è arrivato a violare il diritto della esistenza, ma ha violato il diritto della integrità personale e dovrà rispondere di *ferimento.*

Un terzo scarica un' arma da fuoco contro il petto del nemico, il piombo diretto al cuore incontra al punto di arrivo una piastra che gli resiste, e devia il suo corso— Con questo fatto si volle negare il diritto alla vita e se non si riuscì a completare il misfatto ciò non fu per incuria o per volontà , ma fu un evento imprevedibile che impedì la morte — La violazione del diritto esiste senza avere l' effetto di essa ; così si

avrà un omicidio senza la morte, cioè un *omicidio mancato.*

Mai però dai fatti può trarsi una ipotesi di mali maggiori e di pericoli imminenti per crescere la quantità reale di un' azione.

Il pericolo imminente può ammettere una disposizione di legge che abbia carattere preventivo come sarebbe l' art. 548 del C. P., ma non si può stabilire una probabilità come fonte da cui se ne faccia scaturire un titolo di reato—Il pericolo non può avere una reale valutazione giuridica se non quando diventi per sè solo lesione di diritto, ma il pericolo ipotetico non può cadere nè sotto qualifica, nè sotto pena, perchè altrimenti, non solo quasi tutti gli atti *preparatorii* dei reati diventerebbero punibili, ma sarebbero condannabili giuridicamente fatti semplici non aventi nè capacità, nè scopo a maleficio.

Si ha un pericolo nel tenere un' arma carica—ma è un pericolo ipotetico e non imputabile; e se per poco, trovandosi in una rissa, chi asporta un' arma se ne serve e ferisce o uccide, non si può ritenere come circostanza aggravante il fatto semplice della asportazione dell' arma anche quando ciò sia avvenuto senza regolare licenza.

Che dire poi di una circostanza che diven-

ta pericolosa solo col verificarsi di una data condizione? Può l'azione, prima ancora che questa condizione si verifichi, diventare imputabile? E può, ancora quando col verificarsi di essa nessun effetto delittuoso si sia avverato, influire potentemente su sè stessa sino a mutar natura? Un'arma carica è sempre una minaccia ed é un pericolo; ma essa diventa più pericolosa ancora scattando—Per diventare omicida però bisogna che, scattando, uccida. Se essa ferisce soltanto e da quel ferimento non si può detegere nè la intenzione dell'agente nè la direzione del colpo, chi dirà mai che quella azione costituisce un omicidio mancato? Nella valutazione del fatto bisogna fermarsi quindi alle circostanze palesi, nè ci può guidare alla ricerca del titolo da darsi ad esso, la probabilità ipotetica di un danno maggiore subordinato a circostanze di possibile evenienza.

Nel caso del Caporali si ha una ferita prodotta da un colpo di pietra—Perchè l'istruttoria non si è fermata soltanto alla valutazione della gravità della ferita e alla durata di essa per applicare il titolo e quindi l'articolo del Codice penale?

Da quella ferita si poteva eccepire tale argomento che avrebbe potuto rivelare la

intenzione dell'*agente attivo?* E dalla natura del *mezzo* si poteva giudicare la sua capacità a mantenere inalterata l'ipotesi del male maggiore? o questo danno più grave di possibile evenienza era sempre subordinato al caso e non alla volontà?

Ecco tutto quello che sarebbesi dovuto osservare e che non si osservò—Invece fu ammessa una condizione, campata in una ipotesi, e si disse: « Se il sasso avesse colpito la tempia sarebbe derivata la morte dello *agente passivo* » quindi il Caporali è reo di *omicidio mancato.*

L'ipotesi è l'*alea* — Può essa avvenire e può non avvenire—È quindi il dubbio, è l'ignoto che si manifesta in due modi che costituiscono i termini di un'*antitesi;* la *probabilità positiva* e la *probabilità negativa.*

« *Se ciò avvenisse* »..... Può darsi quindi che *ciò avvenga, (probabilità positiva)* ma può anche darsi *che non avvenga (probabilità negativa).*

L'ipotesi subordinata ad una condizione è più difficile ancora perchè diventa una *doppia ipotesi.*

Esempio—*Se* l'On. Crispi *non* avesse fatto il movimento istintivo di volgere il capo, la

pietra del Caporali *avrebbe potuto* colpirlo alla tempia.

Allora sarebbe avvenuta la morte—Ecco l' effetto criminoso subordinato a due condizioni.

E siccome la morte nel caso in esame non fu un fatto, ma solo un supposto pericolo lontano, si ha l' ipotesi che ha solo esistenza col verificarsi di due condizioni: *Se l' onorevole Crispi non avesse fatto quel movimento...* (1ª ipotesi): ma quel movimento poteva esser fatto tanto vero che fu fatto, (1° *termine opposto*)—..... *la pietra avrebbe potuto colpire la tempia....* (seconda ipotesi) ma la pietra poteva anche non colpire la tempia. (2° *termine opposto*). Pur non di meno, non verificate le supposte conseguenze, sfumate le previsioni che dovevano formare la base delle ulteriori congetture, si andò avanti, si raccolsero le probabilità delle conseguenze ultime, quando già mancavano le premesse, e si pronunziò definitivamente ma in modo illegale.

Si è mandato Emilio Caporali alla Corte di Assise senza avere la certezza di tutto il fatto che gli si vuole imputare e nell' assenza assoluta degli elementi più essenziali che potrebbero condurci, se non alla certezza,

almeno alla probabilità dell' esistenza della azione imputata.

Che il 2° termine opposto abbia ragione di essere non è dubbio—Perchè, senza quel movimento, doveva colpirsi necessariamente la tempia? È la tempia una parte del corpo distinta e facile al bersaglio come il capo? Non avrebbe potuto, la pietra, spostandosi di pochi millimetri, colpire la *rocca del temporale* che avrebbe offerta massima resistenza, o l'osso *zigomatico* o il *frontale*? Toccando questi punti la morte sarebbe potuto avverarsi? Il punto colpito fu il mento—Il movimento fatto non influì certamente sulla violenza e sulla direzione iniziale della pietra; perchè quindi supporre che senza quel moto la pietra si sarebbe elevata di molti centimetri sino a toccare la tempia?

Non sarebbe stato più facile e più logico supporre che, conservando l' altezza della trajettoria, avesse colpito la mascella che si trova nella stessa linea del mento?—E, seguendo l' ipotesi fiscale, non sarebbe stata ammissibile la probabilità che il colpo avrebbe potuto fallire? Ma non sono questi gli argomenti che sostengono la mia convinzione.

Ho voluto fare delle osservazioni di straforo per persuadermi che anche la forma

del concetto dei magistrati istruenti è assolutamente difettosa e filosoficamente errata. Io scrivo per nessuno, non sono l'avvocato del Caporali, nè avrei il desiderio di diventarlo, non cerco quindi la sottigliezza cavillosa, ma cerco il mio convincimento ed esprimo le mie opinioni così come esistono nella mente mia.

Non discuto sulla circostanza aggravante della *premeditazione*, ma temo che essa abbia influito potentemente ad ingrandire la dolorosa impressione dell' avvenimento e temo ancora che tale impressione abbia avuto una ripercussione negli animi dei giudici che restarono semplici cittadini quando non dovevano essere che magistrati — Io ho un dubbio e lo manifesto senza reticenze: « Se la pietra fosse stata lanciata in un impeto momentaneo di morbosa passione, senza il formato disegno di malfare, forse al Caporali si sarebbe imputato un reato meno grave se per lui non avessero riconosciuto più adatto il manicomio; ma non potendo essere convinti della sua pazzia pel modo come operò, si è trovato un titolo alla sua azione che mal corrisponde al fatto; ed io temo che la circostanza della *premeditazione* abbia indotto i giudici a ciò fare.

Se fosse vero ciò, si avrebbe un errore giuridico doppio e grave.

Un errore perchè una circostanza, aggravante per quanto si voglia, non può, nè deve influire sull' azione tanto da farle mutare natura e titolo.

Un altro errore perchè quella circostanza sarebbe stata valutata due volte, essendo stata conservata ancora dopo aver cambiato il titolo al reato esagerandolo.

Ed io ritengo tanto grave tale errore da offendere la serietà e la sapienza della magistratura nostra e modestamente ritiro il mio sospetto, sembrandomi impossibile che un sentimento di dolore e di indegnazione, giustissimo per quanto si voglia, abbia potuto far travedere a tal punto magistrati integerrimi ed incorrotti— Ma da quali cause essi furono spinti? Quali argomenti ebbero per poter venire alla decisione che mandò il Caporali all' Assisie sotto quella grave accusa? Io non li voglio indagare perchè ciò non mi interessa. Di fronte a certi gravi fatti, gravi per conseguenze mediate e di puro ordine morale, io trovo sempre una scusa per gli apprezzamenti che di essi può fare una mente umana, imponendosi talvolta l' errore del giudizio più al cuore che alla

mente, più per considerazioni d'ordine sociale che per deferenza o per odio.

Ma io che studio ed osservo nell'interesso puro e semplice del diritto non sento nessun dovere in me che possa farmi tenere in gran conto considerazioni che al diritto sono estranee.

CAPO II.

Che cosa è un *omicidio mancato?*

L'art. 97 ce ne dà la definizione seguente:

« Quando il colpevole di tentativo giunga
« ad atti tali di esecuzione che nulla riman-
« ga per sua parte onde mandarlo ad effet-
« to, sarà punito colla pena del reato con-
« sumato colla diminuzione di un solo grado.
« — Questo tentativo si considera come
« *crimine* o *delitto mancato* ».

Acciocchè questo articolo diventi completo è necessaria la esposizione dell' art. 96.

« — È punibile qualunque tentativo di cri-
« mine o di delitto che sarà manifestato con
« un principio di esecuzione, se questa non
« fu sospesa o non mancò di produrre il

« suo effetto che per conseguenze fortuite « od indipendenti dalla volontà dell' autore ».

Questo articolo fu modificato per le provincie meridionali ma in modo da non influire sulla parte che mi interessa studiare.

Bisogna quindi: « *1. che gli atti di esecuzione sieno tali da produrre da per sè stessi la morte* »: « *2. che sieno tutti compiuti in modo che ai loro effetti non partecipi nè si accompagni più la volontà del colpevole, ma si avverino per lo svolgersi naturale e necessario degli atti eseguiti* »: *3. che la esecuzione venga sospesa e manchi di produrre il suo effetto per conseguenze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell' autore* ».

La redazione degli articoli conserva una forma fraseologica che più si avvicina alla pratica scostandosi dalle teorie giuridiche sul tentativo. Chiama atti di esecuzione tutti gli atti concorrenti alla formazione del reato e non distingue tra essi nè quantitativamente nè cronologicamente—Però è necessario, per riuscir più chiaro, conservare la distinzione che ne fa il diritto.

Il compimento di tre specie di atti dà il reato perfetto: atti *preparatorii*, atti *d' esecuzione* atti di *consumazione*.

I *primi* non sono imputabili perchè non è

imputabile lo svolgersi della libera volontà umana che si limita nel campo generale delle idee o in quello speciale dei fatti quando questi non ledono in nessun modo alcun diritto, poichè nella scuola classica nè in quella positivista il criterio *ideologico* è mai servito come misura delle azioni.

I *secondi* sono imputabili quando offendono un diritto.

I *terzi* lo sono sempre.

Il *tentativo* può essere costituito sia dai soli atti esecutivi, sia dagli esecutivi e da quelli di consumazione.

Per aversi il reato *mancato* è necessario l'esaurimento degli atti consumativi.

Pure, talvolta, avveratisi questi, un reato *mancato* non si ha, e ciò avviene quando gli atti di consumazione portano seco un difetto organico, il peccato di origine che li rende inefficaci.

Ed è un difetto ad essi tramandato dagli atti preparatorii per cui tutta quanta l'azione viene infirmata di deficienza. E ciò perchè gli atti preparatorii, entrando nello assoluto dominio della volontà e della libertà, anzi essendo la prima ed immediata manifestazione di esse, nascono come la volontà li ha fatti, e tutto ciò che è difetto in loro,

è difetto di volontà (1). — E sino a quando nel *caso fortuito* che impedisce la morte, si trova una partecipazione qualunque di volontà, sotto qualunque forma manifestata, saputa o no, non si può avere mai un omicidio o un reato mancato — È necessario, per avere questo, che un evento imprevidibile ed estraneo alla volontà dell'agente attivo impedisca che tutti gli atti eseguiti e consumati, capaci a produrre la morte, compiano il loro corso.

Non qui finisce l' esame delle condizioni richieste.

Bisogna stabilire quando l' *evento* eserciti la sua influenza assoluta ed immediata sulla azione per interrompere il corso dei fatti ed impedirne le conseguenze, e quali condizioni si richiedano per poter dire che l' autore abbia tutti esauriti i mezzi per arrivare alla consumazione del reato voluto, e che tali mezzi sieno stati idonei ed adatti.

Come si vede tra l' evento e la volontà c' è un considerevole distacco di intensità.

(1) Il caricare un' arma è atto *preparatorio*, e il mettere in essa una carica insufficiente è opera dell' agente attivo. Lo sparare quest' arma e il ferire costituiscono gli altri atti; ma il ferimento, che è effetto dell' azione esecutiva non produce la morte per la insufficienza della carica, quindi per la *volontà*—Non essendoci un *caso fortuito* vero non si ha un *omicidio mancato* ma solo un *tentativo*.

Sono elementi opposti, e mentre la volontà vuole, l'evento impedisce; la volontà esegue, l'evento distrude; la volontà consuma, l'evento annulla; esso che non può lottare direttamente con i mezzi di cui quella dispone, converge le sue forze sul campo in cui tali mezzi dovrebbero svolgersi e li rende inefficaci; là dove la volontà col piombo omicida crede di trovare il cuore dell'infelice, trova una piastra contro cui inutilmente il piombo si schiaccia. Là dove nella solitudine atta a coprire il suo maleficio colla facilità e la certezza dell'opera sua cerca la vita del nemico per distrurla, trova la mano di Dio; trova una forza che si oppone e la domina, la avvilisce distruggendo l'opera sua, fatta di odio e di vendetta, con tutte le forze fisiche della polvere, con tutta la micidiale e certa potenza del pugnale o del veleno — È questo l'evento, è questa la circostanza indipendente dalla volontà del reo; è la forza superiore innanzi a cui non si resiste, è il destino.

Per avere un reato mancato è necessario quindi che l'*evento* trovi esaurite queste tre condizioni:

1° La volontà dell'agente manifestata.

2° Idoneità assoluta del mezzo.

3° Compimento degli atti consumativi.

CAPO III.

LA VOLONTÀ

La scuola ha registrato con entusiasmo il detto aureo degli *Antonini:*

« in maleficiis voluntas spectatur non exitus ».

Io non so fin dove sia giustificabile l' entusiasmo dei più grandi maestri del giure penale nel ricordare tale precetto, perchè esso non potrà elevarsi mai agli onori di *regola trita* ma, per me, resterà sempre regola *broccardica* quale realmente è—Essa va sempre subordinata al fatto e dal fatto riceve misura; essa, quantunque vera all'enunciazione,

va soggetta a distinzioni e a limitazioni nel variare delle sue applicazioni.

« nei malefizii si guarda la volontà non l'esito »

E ciò è giusto se non diventa assoluto ed immutabile perchè altrimenti sarebbero da cancellarsi le teorie della *preterintenzionalità* e del CASO FORTUITO.

In base a tale precetto allora, se si uccide quando si vuol ferire si ha l'attenuanza della *preterintentionem* come si ha *l'involontarietà* se un individuo, urtato, cade e muore per grave lesione al capo.—Nel 1° caso la volontà era di ferire, nel 2° non era quella di uccidere e il precetto Antoniniano trova sua piena applicazione.

Ma che si dirà quando la volontà manifesta era quella di uccidere e si ferisce se pur si ferisce?—Si dirà allora che, rispetto alla volontà e non all'esito, si deve imputare il colpevole di omicidio? Ecco perchè quella regola ha bisogno di limitazioni e di distinzioni nel variare delle sue applicazioni—Si guardi la volontà ma non si stornino da essa tutte le influenze eventuali empiriche che ne riducono la quantità negli effetti e stabiliscono una equilibrata relazione giuridica tra la *volontà attiva*, il *diritto* e la *pena*, misurata dall'azione delittuosa.

Pria però di passare all'applicazione del precetto « *in maleficiis*... è necessario trovare l'elemento *intenzionale* di ogni azione delittuosa per sapere fin dove si può chiamare responsabile delle proprie azioni un agente.

E l'elemento intenzionale non trova altri mezzi di manifestazione fuori della parola e delle opere.—Cosicchè per la scoverta della volontà bisogna procedere per *indutione* andando dal noto allo ignoto nei casi in cui più che fatti non si hanno—E il magistrato che si trova di fronte a un colpevole negativo o muto per ostinazione, deve lasciarsi guidare da tutte le circostanze di fatto, concatenandole tra loro e mentre il colpevole per la perpetrazione del maleficio partendo dall'idea e procedendo per gli atti, è arrivato all'effetto voluto, il magistrato deve procedere in senso opposto, rifacendo la strada da quello percorsa: e nessuno può non accorgersi delle difficoltà di una ricerca che cammina su cose possibili, o su suppositi probabili che per la loro natura non possono mai improntare di certezza alcuna i risultati che si potrebbero ottenere e di serenità la coscienza dell'osservatore.

È necessario quindi andar cauti—Il colpevole dirà sempre « *io non voleva uccidere* »

ma se contro lui deporranno gravi circostanze che relative al tempo e allo spazio danno un dato specifico e certo della sua intenzione sarà sempre responsabile di omicidio; ma se per poco dai suoi fatti, da tutte le circostanze che accompagnarono la sua azione si può detegere una prova che vi dia la misura della sua intenzione, non potete, anche a costo di contradire le sue parole e le intenzioni manifestate verbalmente, stabilire una imputazione più quantitativa del maleficio nè di esso più estesa—Un colpevole fanatico o pazzo vi dirà « *io volevo uccidere* » quando già in tutti gli atti eseguiti si trova una negligenza, un' incuria, una spensieratezza che non si trovano in chi vuole malfare; quando si sà che per uccidere si è servito di un arma impropria, inidonea a tale scopo, che per diventare fatale ha bisogno dell' aiuto del caso o di speciale abilità, e il magistrato, ossequiente ad un sentimento sacrosanto di giustizia non accoglierà le stupide millanterie dell' accusato e deciderà secondo i principii giuridici che hanno stabilita una misura pel fatto, e l'hanno tratta dalla volontà; una misura per la volontà e l'hanno tratta dal fatto.

È questo il momento di applicare la teoria

al caso che mi ha spinto a questo esame.

Prima di dare il titolo alla azione del Caporali bisogna vedere di quanto il fatto compiuto superò la volontà o quanta esecuzione ebbe la sua intenzione; bisogna, in altri termini, stabilire un'esatta relazione tra l'*idea* e l'*effetto* conseguito per trarne un accordo proporzionale tra la responsabilità e la pena.

Emilio Caporali in diversi momenti manifestò la sua volontà ma sempre senza precisione, in maniera astratta perchè a lui mancava una causa a delinquere.

In lui non si può trovare altro che una mente viziata da un corrotto ambiente; non si può vedere che un vagabondo esaltato da sogni chimerici, privo di cuore e di dignità, acciecato dagli impeti di una febre malvagia di socialismo, indispettito dai barbagli della celebrità e dell'onore degli altri—Uno spostato assetato di *rèclame* che vuol diventare malfattore pur di sentire il suo nome ripetuto in tutti i giornali, anche maledetto.

A lui bisognava una vittima celebre pur di celebrare sè stesso, nè curavasi della infamia che avrebbe coperto l'opera sua ed il suo nome.

Un mezzo qualunque per arrivare a ciò gli sarebbe bastato; la morte, forse, non sa-

rebbe stata messa da lui nemmeno fra le probabili evenienze, quando senza strage sarebbe arrivato ad ottenere similmente il suo scopo, quando gli sarebbe bastato un oltraggio qualunque — Era a Napoli in quei giorni l' On. Crispi ministro e presidente dei Ministri, celebrato ed ossequiato—Egli, Caporali, non aveva pane perchè non aveva saputo nè voluto guadagnarselo con l'onestà, col lavoro e coi sacrifizii; non aveva casa perchè non aveva saputo vivere nella pace domestica della sua famiglia; non aveva speranza di guadagno perchè i miasmi di quello ambiente ammalato in cui viveva gli avevano tolto la volontà e la forza e in quelle condizioni, esaltato perchè avvilito e abbattuto dall'inerzia e dalla mala educazione, la celebrità del Ministro sembrò un insulto alla sua disgraziata posizione e volle imporre alla società il suo nome, volle mettersi in evidenza in un modo qualunque.

In quello stato d'animo e di mente egli non poteva nè odiare nè temere la galera perchè sapeva di entrarvi celebre, ed era la celebrità che cercava e che otteneva attentando a quella degli altri.

Ecco la *forza morale* del delitto poichè un'altra non c'è, ecco l' *elemento intenzio-*

nale di esso. Simili considerazioni, che non conviene trascurare quando si fa l'esame di un' anima su cui, nello stato di speciale eccitamento, esercitano la loro influenza le minime controversie, le più strambe riflessioni, gli appetiti più stupidi, le ambizioni più arrischiate, simili considerazioni, dico, sono le sole che possano spiegare tutte le circostanze che accompagnarono e costituirono il fatto e che possono dare la figura spirituale dell'agente nel momento in cui diventa colpevole. In esse soltanto possiamo trovare quel grado di volontà che ispirò il maleficio, e dopo di esse possiamo misurare la responsabilità da gettare sulla sua coscienza, e i limiti dentro cui dovrà svilupparsi ed agire l' azione della legge.

Emilio Caporali non voleva uccidere e sono i fatti che lo provano.

I fatti dicono che egli maturava nella sua mente una cattiva azione. Lo scrisse in una cartolina alla madre e lo palesò con gli atti che costituirono l' aggravante della premeditazione; ma i fatti dicono altresí che nessun individuo aveva scelto come vittima della sua malvagità, che nessun nome aveva dato al maleficio che doveva commettere. Egli non

fece che palesare una brutta intenzione perchè sentiva quasi il bisogno di diventare o suicida o malfattore e se era nata la volontà, allora non era ancor nato il disegno.

I fatti dicono che egli aspettò parecchio il passaggio dell'Onorevole Crispi, per colpirlo con quelle pietre che aveva seco portate e preparate per l'esecuzione del suo pensiero; ma i fatti dicono altresì che egli aspettò il Ministro in un luogo pubblico, dove non poteva mancare nè la presenza di altri individui che sarebbero stati testimonii, nè quella probabile di agenti della forza pubblica che avrebbero potuto arrestarlo; ma i fatti dicono altresì che egli pensò di colpire S. Ec. in luogo pubblico e frequentato non solo, ma in un'ora che mai si sceglie quando si vuol uccidere un nemico e non si vuol essere nè riconosciuti nè arrestati; dicono anche che egli tentò di colpire lanciando pietre che più volte caddero lungi dalla carrozza e delle quali soltanto una ferì l'onorevole Crispi. E dopo i fatti parla il buon senso.

Il buon senso dice che un individuo che vuol uccidere, se non è un pazzo, specialmente quando ha premeditato il maleficio, accompagna tutti i suoi atti con accurata e diligente precauzione che egli mantiene sempre

sia nella scelta del luogo e dell'ora, sia dell'arme che una volta mossa non deve fallire.

Il buon senso dice che la volontà di uccidere è sempre mossa da una causa relativamente giusta che possa costituire il punto di partenza di un' azione tanto grave e tanto fatale: Che mancando tale causa non si può avere un agente pienamente coscienzioso dell'opera sua, e in vece di un malfattore si ha o un pazzo o non si ha un omicidio volontario.

E nell' un caso e nell' altro si ha sempre uno sgravio di responsabilità così intenso da influire direttamente sul titolo dell' azione e sulla quantità della pena.

Il fatto è misura del diritto, ma il fatto, non soltanto come fu concepito nè soltanto come esso avvenne, ma modificato dalle circostanze tutte che lo composero.

Ecco come va inteso il precetto broccardico Antoniniano « *in maleficiis voluntas spec-* « *tatur et non exitus* ».

E se avesse ucciso sventuratamente, avreste voi con sicurezza di coscienza affermato che l' intenzione del Caporali era quella di uccidere? E avreste tratto forse questa convinzione dall' arma usata per colpire, dalla distanza a cui tirava, o soltanto dall' avere

egli manifestata con i suoi atti una prava intenzione prima di commetterla? Non avreste pensato che, nella fatta ipotesi la maggior parte di responsabilità sarebbe stata del caso? Nè si tenti, a questo proposito di rievocare una reminiscenza giuridica e disseppellire una formula anatemizzata e riprovata da tutte le pratiche dottrine, nel ferreo precetto del *Carpzovio*: « *Qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu.* »

Perchè questo precetto non solo non si adatterebbe al caso in esame, ma esso troverebbe principii contrarii nel diritto nostro là dove è ritenuto che il *caso fortuito* nei maleficii va sempre considerato come fatto non voluto e pesa nell' insieme del reato soltanto allora quando è nato per negligenza o incuria.

Il precetto del *Carpzovio* è troppo duro e rigoroso e fu bandito per questo.—Il *Carrara* lo ammise per poco nel suo Programma ma il Geyer (I) glielo corresse nel *periodico trimestrale per la legislazione e le scienze giuridiche* e il Carrara stesso riconobbe lo errore in cui era incorso e lo ritrattò in uno dei suoi *opuscoli*—Fu ammesso dal *Quistorp*

(1) Vol. 2. disp. 3 pag. 429.

ma corretto dal *Klein* in una nota al paragrafo 29. *Berner e Meyer* e in Italia il *Puccioni* e tutti i grandi maestri della scuola condannarono il falso precetto e fecero risorgere il *detto* degli *Antonini.*

Qual'era la volontà di Emilio Caporali? Quella di diventar celebre per mezzo di un maleficio. Il reato da lui commesso fu quindi voluto come mezzo per ottenere la celebrità, per uscire un giorno libero e sentirsi dire « *è lui* » per vedere gli occhi di un pubblico affollato rivolti verso di lui nell'aula della Corte di Assisi, per attegiarsi a martire di un principio. Ecco la smagliante illusione della sua mente. Lanciò una pietra e l'affidò al caso, e il caso più volte protesse Sua Eccellenza, finchè la terza volta non lo difese più e Sua Eccellenza fu colpito al mento. E di questo deve dichiararsi colpevole il Caporali. Io non invoco a suo favore la pazzia e spero che nessuno l'invochi.

Non si possono compatire in questo modo tutte le stramberie della gente spostata, tutte le aberrazioni di chi non sa lottare con le tentazioni minuscole della vita, di chi non sa trovare un metro di terreno per farsene casa e vivere col lavoro, colla serenità e colla speranza. Emilio Caporali non era un pazzo

ma era un malfattore, però se a lui si vuole imputare un omicidio mancato, vuol dire che in lui si è trovata la volontà di uccidere: e allora non potendo essere ammissibile che nella mancanza assoluta di cause si possa perpetrare un delitto così grave, mentre potrebbe capirsi una birbonata, una vile monelleria, io dico che Emilio Caporali non era un malfattore ma un pazzo, e un pazzo non può essere tenuto pienamente responsabile di OMICIDIO MANCATO.

CAPO IV.

L' IDONEITÀ

L' articolo 97 del Codice Penale richiama il *536* nel quale è disposto quanto segue:

« Chi avendo in animo di commettere un « omicidio si procura i mezzi necessarî ed « adatti per consumarlo, ma o per errore o « per non previsto accidente, o per opera « altrui usa poi di mezzi non idonei alla con- « sumazione del medesimo, sarà punito colla « reclusione od anche coi lavori forzati a « tempo ecc. (1).

Quando gli articoli 96 e 97 non accenna-

(1) Quest' articolo fu abrogato per le provincie meridionali.

vano alla qualità dei mezzi per il tentativo. l'articolo *536* ne ha quasi determinato il valore e ne specifica l'influenza che l'idoneità del mezzo esercita sulla quantità dell'azione.

Nel caso previsto dell'articolo in esame sono contemplate due circostanze:

—1. Che l'agente si sia provveduto di mezzi necessarii ed adatti per consumare un omicidio.

—2. Che per un caso qualunque e indipen-
« dente dalla sua volontà usi poi mezzi non
« idonei.

Se questa 2ª condizione mancasse si avrebbe un omicidio mancato; è chiaro quindi che la non idoneità del mezzo, involontaria anche, distrude quasi interamente il titolo del reato e diminuisce considerevolmente la pena. Che dire poi di colui il quale si provvede volontariamente, spontaneamente di mezzi, non adatti al maleficio?

Se nel 1. caso si ha un colpevole che si procura mezzi adatti ad uccidere e li conserva sino a che un evento qualunque che lui non poteva prevedere e che non voleva, gli cambia l'arma di mano, è il caso e non la volontà che lo difende e gli giova.

Ma se questo colpevole non sceglie i mezzi

adatti ad uccidere, ma ne sceglie di disadatti, improprii, inidonei, che solo il caso può cambiare in fatali, è chiaro che in lui non il caso, non la forza, non l' opera altrui influirono ma esclusivamente la volontà, la volontà che non voleva uccidere.

Il caso che nell' ipotesi veduta dall' articolo 536 giova al colpevole, potrebbe negativamente e in modo fatale influire su colui che ha scelto mezzi non idonei e non adatti, facendo seguire la morte ad una puntura di spillo, ad un colpo di verga sull' addome, ad una pietra lanciata senza mira precisa. Ma non per questo potete mai ritenere che lo spillo, la verga, la pietra sieno mezzi adatti nella sola ipotesi che da essi per eventi imprevedibili possa divenir la morte. La morte sarà sempre un caso non voluto, e il mezzo rimarrà sempre inidoneo. Si avrà un omicidio involontario, ma sino a tanto che l' effetto del mezzo non adatto si mantiene proporzionale all' arma non si può ammettere nessuna previsione di più gravi conseguenze nè si può dare al reato un titolo diverso da quello che ontologicamente gli appartiene.

Ed io ho voluto esporre il testo dell' art. *536* solo per far notare che dalla legge la

idoneità del mezzo è considerata come essenza indispensabile di un reato perfetto.

Si ha per conseguenza quindi che, quando anche si volesse concedere che la volontà del Caporali fosse stata quella di uccidere, resterebbe sempre la inidonietà del mezzo, circostanza da sè sola sufficientissima ad escludere l' ipotesi dell' omicidio mancato.

E gli articoli 61 e 62 del nuovo Codice Penale sostituiti al 96 e 97 del Codice vecchio stabiliscono come condizione necessaria di qualunque tentativo l' idoneità del mezzo. Ma perchè la *pietra* è arma non idonea, non adatta a consumare un omicidio?

La legge all' articolo 453 del Codice Pen. enumera le armi che si dicono *proprie* e quelle che vengono considerate *improprie*.

« Sono armi *proprie* quelle da fuoco, ed altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l' altrui offesa.

« Sono considerate armi dalla legge e diconsi armi *improprie* le altre macchine da fuoco, e tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti, perforanti o contundenti, come forbici, coltelli da serrare, *sassi*, canne e simili, ogni qualvolta se ne faccia uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare. »

Anche un *sasso* perciò diventa arma quan-

do di esso si faccia uso per offendere in un modo qualunque. Ciò però non vuol dire che se un sasso è arma adatta a ferire lo è anche intrinsicamente a uccidere. Sarà idoneo per una ferita di minore o maggior gravità ma non di produrre direttamente e per immediata capacità la morte. Però dove questa avvenisse, anche istantaneamente, nessuno può con sicurezza di coscienza decidere che la morte fu voluta, a meno che non si provi o una straordinaria abilità della mano che di tal mezzo si servì, o un complesso di circostanze tale da rendere agevole il maneggio di quell'arma e necessaria la morte. Se sottomesso un nemico gli si schiaccia la testa con una pietra si ha sempre un omicidio volontario, e la pietra allora è arma idonea. Ma è sempre una idoneità relativa e non assoluta; è una idoneità prodotta da circostanze che non sempre si avverano se l'agente attivo non le procura.

Il Caporali si servì di un sasso.

Una volta sola, per quanto io ricordi, la storia ha registrato gloriosamente l'opera iniziata da un sasso, e fu un sasso benedetto, lanciato da un monello che nell'impeto dell'ira e dello sdegno, scamiciolato com'era, inaugurò la rivoluzione. Nelle mani di Emi-

lio Caporali quell'arma è ignobile, è vile. Ciò però non interessa la legge. Quello che i magistrati notarono fu precisamente, a loro credere, la idoneità di esso a uccidere. Era una pietra acuminata, dura, del peso di 600 grammi. La sua forma denunziava più il lavoro dell'uomo che quello della natura, era quindi un sasso preparato e reso atto a mal fare, tanto vero che nel luogo dove il delitto fu commesso non si trovavano pietre di sorta, mentre il Caporali ne lanciò tre. Ciò è vero ma è sufficiente solo a costituire una circostanza che è stata accompagnata alla figura del reato, ma non può bastare a far mutare la natura del mezzo. E ciò compresero i magistrati quando per rendere adatto all'omicidio quel sasso subordinarono i suoi effetti ad un ipotesi.

Chiesero ai periti medici se colpendo la tempia ne poteva conseguire la morte e i medici dissero *si*. Ciò ai magistrati fu sufficiente per stabilire che il Caporali aveva esauriti tutti i mezzi di esecuzione e che una causa indipendente dalla sua volontà fu quella che impedì la morte. Ed è una logica stramba, perchè la stessa domanda si poteva fare anche nel caso che il sasso non avesse colpito il ministro, i periti avrebbero data la

stessa risposta, e al fatto avrebbero dovuto dare sempre il titolo di omicidio mancato. Così è reo di omicidio mancato colui che sparando un' arma da fuoco in rissa non colpisce alcuno, per il solo pericolo imminente corso dagli astanti uno dei quali avrebbe potuto esser colto in fronte o nel cuore. E allora che ci fa nel Codice penale l' art. 548?

Ma perchè i magistrati non chiesero ai periti che cosa avrebbe prodotto quel sasso se invece di battere contro il vertice delle ossa mascellari avesse colpito il petto, un braccio o una gamba?

Scelsero la tempia come il punto colpibile ma prima della tempia era l' osso *zigomatico*, attaccate alla tempia erano: la *rocca* del *temporale* e *l' osso frontale*. Perchè non chiesero ai periti che cosa sarebbe derivato se il sasso avesse colpito quei punti? Perchè i periti avrebbero risposto negativamente.

Ammesso però che quella pietra sia stata idonea ad uccidere, quale fu l' evento che impedì la morte?

Mi si potrà rispondere « *il movimento rapido dell' onorevole Crispi*: » Questa è una presunzione, perchè non si ha il grado certo di forza nella pietra. Si ha un dato ap-

prossimativo nella ferita subita che fu conseguenza di essa forza. Bisognerebbe vedere se una spinta, se un colpo sufficiente a rompere le parti molli, sottili del resto, che coprono il mento, sia capace a produrre la morte battendo contro la tempia.

Quand' anche servendosi del grado di resistenza offerto dal mento, punto in cui le ossa mascellari convergono in modo da opporre il loro vertice, del grado di resistenza opposta dall' osso temporale e della potenza esercitata dalla pietra, i periti, procedendo sempre con calcoli approssimativi, avessero data come conseguenza inevitabile la morte, resterebbe sempre un' altro dubbio, perchè con tutti i loro calcoli non avrebbero potuto accertare che, senza il rapido movimento fatto da S. E. il sasso avrebbe dovuto colpire inevitabilmente la tempia.

Questo movimento non può considerarsi come *evento* capace da sè solo a impedire la tristissima conseguenza della morte, perchè anche senza l'avverarsi di esso restavano sempre inalterate e probabilità ed ipotesi. L'evento deve esercitare una influenza assoluta e non ipotetica nè subordinata. La moneta che trovasi in un taschino del panciotto e devia la palla esercita una influen-

za assoluta sul fatto perchè, se non ci fosse stata, il piombo avrebbe traforato il petto.

*
* *

L'aggressore che non ha l'intenzione di ferire ma quella di uccidere, sia che egli si trovi sotto il dominio dell'ira, sia che si trovi con la fermezza di una calcolata risoluzione cerca sempre di dirigere il colpo in punti vitali, al petto o al capo. È utile quindi per lui munirsi di un' arma che conservi, per quanto può nelle sue funzioni, la mira presa e che il suo meccanismo la renda atta a ciò; un'arma facile al maneggio e obbediente alla volontà, un' arma che non deve essere abbandonata a sè stessa per agire. È facile quindi comprendere che chi si munisce di armi che tali qualità non racchiudono non ha la volontà determinata d'uccidere.

La pietra lanciata diventa un projettile che non riceve la spinta dall'esplosione di una forza compressa, non scorre in un tubo che per la sua struttura speciale imprime al projettile un movimento di rotazione tale da mantenerlo nella linea di mira sino al punto d'arrivo, non si trova nel percorso della *linea di mira*. Circostanza principalissi-

ma questa che da sola basta a rendere non adatta a maleficio un'arma qualunque. Il sasso riceve la spinta da un movimento rotatorio del braccio, da un concentramento di forze, dallo spostamento quasi completo del corpo. Esso sviluppa, se lanciato a grande distanza, una parabola relativamente aperta, riceve un movimento dal basso in alto e quando comincia a declinare allora perde la forza ricevuta ed è allora che si avvicina al bersaglio.

Può esser lanciato in modo da percorrere una linea quasi orizzontale, allora la parabola è meno apparente, ma le difficoltà di colpire il punto fissato sono maggiori.

Può darsi ancora che la pietra arrivi al bersaglio, prima ancora di compiere lo sviluppo della traiettoria. Allora essa conserva la velocità e la forza iniziali, ma non avendo svolta la sua parabola non può aver corretta la sua direzione e l'indovinare il bersaglio è un caso.

Spiego meglio i tre casi.

Nelle armi da fuoco la *linea di mira* è quella che partendo dal centro dell' occhio del tiratore e sfiorando la cresta del mirino va a finire nel centro del bersaglio che si vuol colpire.

È quindi una linea retta che ha per estremi l'occhio e il bersaglio e per punto intermedio il mirino. Nel percorso di questa retta tra l'occhio e il mirino trovasi il proiettile, il quale non fa altro che continuare la traccia della linea in cui esso si trova, senza menomamente spostarsi.

Per chi lancia una pietra il caso è ben differente. Esiste una linea retta immaginaria che ha per estremi i punti stessi della vera linea di mira, ma essa non ha punti intermedii regolatori, nè la pietra trovasi nel percorso della linea di mira ma si trova fuori di essa.

Cosicchè lanciando una pietra, acciocchè essa colpisca il bersaglio è necessario che tracci una linea nuova che abbia per estremità la mano ed il bersaglio, e che colla linea di mira dell'occhio converga; che non incontri nella sua corsa la linea di mira costituita dall'occhio, in nessuno dei suoi punti intermedii; che vada a riunirsi con essa soltanto al punto estremo dove congiunte toccheranno il bersaglio. Si viene così a formare un angolo retto col vertice al bersaglio e a cui si potrebbe dare una base immaginaria tirando una linea che dall' occhio va alla mano che tira.

Si vede facilmente come tagliando in un punto qualunque la linea di mira preesistente si viene a formare la figura di due angoli opposti al vertice di cui l'angolo superiore avrebbe l'apertura rivolta al bersaglio da cui per conseguenza il sasso che tal angolo ha tracciato si allontanerebbe sempre più. La difficoltà massima consiste quindi nel saper moderare lo slancio, calcolare lo spostamento necessario della traiettoria, misurare la distanza del bersaglio.

Ciò che nel fucile dell'esercito è fatto da un semplice movimento dell'alzo, chi lancia la pietra deve farlo con calcoli geometrici perfetti, notando che quanto più il braccio si allontana dall'occhio tanto più si allarga l'apertura del grande angolo retto da nascere e tanto più difficile è la formazione di esso perchè è necessaria una più forte spinta, quindi maggiori movimenti più larghi spostamenti del corpo. Si può dire ora che tutto ciò sia facile ad essere calcolato da chiunque, specialmente se si trova sotto l'impero di una forte emozione? Se è difficile a mente serena, diventa impossibile nel momento di consumare un delitto.

Colpire in simili momenti e con simile arma più che ad abilità si deve al caso.

Così fu un caso la ferita al mento dell'On. Crispi, come sarebbe stato un caso sventuratissimo la sua morte, come sarebbe stata probabilità meno difficile la sua incolumità. Infatti tre pietre lanciò il Caporali, due di esse andarono a vuoto, una anzi non colpì nemmeno la carrozza e la terza ferì solo quando l'onorevole Crispi si alzò per riparare la figlia.

È che perciò? Sarà da imputarsi al Caporali un ferimento colposo e non un reato in tutte le forme? Non si esageri. Caporali voleva il danno, voleva ottenere il ferimento, prevedibile quando si lanciano delle pietre contro un individuo. L'ottenne e deve rispondere dell'opera sua; in tutti i casi sarebbe sempre questo il momento di applicare il precetto del Carpzovio « *qui in re illicita* » ma non si dica che il Caporali mirò al mento e il mento colpì, non si dica, se avesse colpito alla tempia, che la tempia volle colpire, perchè della vostra logica stessa io mi farei arma per dirvi che se credete che la ferita al mento fu voluta al mento dovete escludere qualunque ulteriore ipotesi, qualunque timore di danni maggiori e dovete mantenere il fatto nei suoi termini reali ed esatti di ferimento volontario quale esso è.

Con questo erroneo sistema delle ipotesi si potrebbe imputare al Caporali un omicidio mancato in persona della figlia dell' On. Crispi, e un altro in persona del cocchiere perchè se colle due pietre andate a vuoto li avesse colpiti alla tempia avrebbe potuto per entrambi derivarne la morte. Ecco come con le esagerate ipotesi si casca nel ridicolo.

*
* *

Ho cercato di dimostrare quale sia stata la volontà del Caporali, ho dimostrato l' inidonietà del mezzo, e mi sembra di aver fatto cosa sufficiente per sostenere la mia tesi.

Non parlo della 3ª condizione del compimento degli atti consumativi perchè essa si avverò, e serve a render perfetto il reato di ferimento non quello di omicidio mancato.

Si ha una circostanza aggravante definita dall' art. 528. Si ha la latitudine concessa dall' art. 540 si ha la disposizione dell' art. 543, e credo che ciò sia sufficiente per dare al Caporali il tempo di pentirsi, alla società il conforto e la grande soddisfazione di vedere animi di magistrati non suscettibili di forti impressioni, all' On. Crispi la contentezza di vedere avverato un augurio che con

parola magnanime e generosa faceva al suo offensore.

Su Caporali gravitano 20 anni di reclusione, mentre pel suo fatto, usando del rigore dell' articolo 543, la legge prescrive 3 anni di carcere.

I giurati, giudici solo del fatto, daranno un verdetto affermativo e non sarò io quello che li condannerà, ma il diritto non scriverà per questo nelle sue pagine che la quantità dei fatti cambii col variare degli individui offesi, il Diritto non scriverà nelle sue pagine che il danno di un'azione si misura colle ipotesi, il Diritto non scriverà nelle sue pagine che il dolore, la forza delle impressioni, lo sdegno pel maleficio per quanto grandi sieno abbiano a perdonare una illegalità o santificare un errore fatale. L'On. Crispi è avvocato, all'avvocato Crispi nessuno avrà detto quale impressione ha fatto l' ordinanza della sezione di accusa. Egli sa l' impressione tristissima che fece l' azione del Caporali in tutta Italia, ed è per non guastare la sincerità di quel plebiscito di affetto, è per non distrurre la fiducia che si ha degli uomini, è per potere un' altra volta applaudire a S. E. Crispi come ministro e come cittadino, per le sue opere e per la sua amministrazione,

che io ho protestato, ed ho protestato, non per Emilio Caporali, ma per la integrità del diritto, per la forza della giustizia, tanto più forte quanto più giusta.

21 Ottobre 1889.